



DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59 DEL 04/02/2020

Direzione Generale 08 –Direzione Generale per la Mobilità

Oggetto dell'Atto:

Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. - ditta Anna Votta Ronza.
Sentenze del T.A.R. Campania n. 6049/2013 e n. 3390/2015 - Adempimenti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- α) con Ordinanza n. 752 del 30.12.1986 del Commissario straordinario di Governo per il programma di cui al titolo VIII della legge 219/1981 per la *realizzazione della Bretella di Raccordo tra l'Asse Mediano (ex SS. 162) e l'Asse di Supporto (ex. SS. 7 bis Dir)*, veniva occupata una parte centrale, estesa m² 1.614, del fondo di m² 16621, censito in catasto del Comune di Casaluce (CE) al foglio 9, particella 61, classificato dallo strumento urbanistico in zona C4 di edilizia residenziale di espansione di proprietà del sig. Antonio Ronza, dante causa della sig.ra Anna Votta Ronza;
- β) con la medesima Ordinanza veniva fissato in 4 anni e sei mesi, dopo la prima occupazione, il termine per l'emanazione del decreto definitivo di esproprio;
- χ) la prima occupazione avveniva ad opera del Consorzio ASCOSA concessionario del Commissario di Governo in data 06.03.1987 (primo stato di consistenza);
- δ) con successiva Ordinanza commissariale n. 1251 del 05.01.1988, veniva disposto di estendere a m² 4825, integrando in tal modo di ulteriori m² 3211, l'originaria superficie occupata del fondo in parola;
- ε) con l'ulteriore Ordinanza commissariale n. 7864/est del 11.10.1991, veniva disposto di estendere a m² 6.100 la superficie complessiva occupata del fondo de quo;
- φ) sulla indicata porzione di fondo veniva realizzato lo svincolo della Bretella di Raccordo Asse Mediano - Asse di Supporto (oggi SP 335), costituito da un rilevato stradale a due sensi di marcia, che ha occupato trasversalmente il fondo originario, dividendolo in due residuali individuati dai mappali 1204 e 1206, mentre la p.lla 1205 è individuante la sede stradale ed il suo relativo ingombro;
- γ) il sig. Ronza Antonio, con atto di citazione del 17.06.1991 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Commissario straordinario di Governo, nonché il Consorzio Ascosa per far dichiarare abusiva e sine titolo l'occupazione della sua proprietà al fine di ottenere il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima oltre interessi e rivalutazione;
- η) il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1110/2000 accoglieva la domanda e condannava, tra l'altro, il Commissario di Governo al pagamento della somma di £. 601.152.174 per il periodo di occupazione legittima oltre interessi;
- ι) il Commissario di Governo proponeva appello avverso la detta sentenza e la Corte di Appello di Napoli rigettava l'istanza di sospensione proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nella parte relativa alla corresponsione al sig. Ronza Antonio dell'indennità da occupazione legittima;
- φ) nelle more della pubblicazione della sentenza il Commissario di Governo provvedeva al pagamento in favore del sig. Votta Antonio della somma di € 310.469,19 a titolo di occupazione legittima, con espressa riserva di ripetizione all'esito del gravame;
- κ) la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 3727/2005 a parziale riforma della sentenza del Tribunale n. 1110/2000 dichiarava, tra l'altro, inammissibile la domanda di pagamento della indennità da occupazione legittima e confermava la condanna al pagamento del risarcimento del danno a carico di Ascosa;
- λ) con ricorso per cassazione, la sig.ra Votta Ronza (erede di Ronza Antonio) impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3727/2005;
- μ) con sentenza n. 6689/2010 la Corte di Cassazione accoglieva le richieste di parte ricorrente nella parte in cui la sentenza aveva dichiarato inammissibile la domanda di occupazione legittima, rinviando alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per il prosieguo;

- v) la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1554/2014 condannava il Consorzio Ascosa al deposito in favore della sig.ra Votta Ronza presso la Cassa DDPP della somma di € 334.119,64 oltre interessi, a titolo di occupazione legittima;
- o) nonostante i giudizi svoltisi, tutti con esiti favorevoli alla ricorrente, il Consorzio Ascosa non adottava alcun provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo (decreto di esproprio e/o atto di cessione volontaria) né provvedeva al deposito della detta somma così come disposto con la sentenza Corte d'Appello n. 1554/2014;

CONSIDERATO che

- a) al fine di ottenere quanto dovuto, la sig.ra Anna Votta Ronza presentava ricorso - R.G. n. 5620 del 2012 - al T.A.R. Campania Napoli, contro ANAS, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario di Governo legge 219/1981 ed il Consorzio ASCOSA concessionario del Commissario di Governo, volto ad ottenere la restituzione dell'area di sua pertinenza interessata da occupazione al fine della realizzazione dell'opera indicata, previa declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione o dell'acquisizione per trasformazione in carenza di un provvedimento di espropriazione, nonché il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima;
- b) il T.A.R. Campania – Sezione V, con propria Sentenza n. 6049/2013 in merito all'indicato ricorso R.G. n. 5620 del 2012, dopo avere disposto una consulenza tecnica d'ufficio, lo accoglieva e, per l'effetto:
- indicava nel concessionario ASCOSA il soggetto tenuto a rispondere direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione;
 - disponeva che l'acquisizione del bene, anche in ragione della *ratio* dell'art. 42 bis, sarebbe dovuta avvenire previa liquidazione in favore di parte ricorrente del valore venale del bene come specificato dalla CTU, ovvero
 - valore dell'area occupata = € 821.271,12;
 - svalutazione delle parti residue = € 205.642,23;
 - occupazione legittima = € 257.266,78;
 - danno da occupazione illegittima per la valutazione non patrimoniale = € 102.691,33;
 - danno da occupazione illegittima pari al 5% del valore venale di esproprio = € 41.063,56 annui;
 - imponeva, altresì, all'amministrazione:
 - di rinnovare, entro trenta giorni dalla notifica della medesima sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico ad acquisire i beni per cui è causa, adottando un provvedimento col quale gli stessi beni avrebbero dovuto essere acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile e prevedendo che, entro il termine di trenta giorni, al proprietario dovessero essere corrisposti i valori dovuti, indicando le circostanze che avevano condotto all'indebita utilizzazione del bene in uno alla data dalla quale essa doveva avere inizio;
 - di notificare l'indicato provvedimento a parte proprietaria;
 - di specificare che l'indicato provvedimento avrebbe comportato il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito al M.E.F.;
 - di trascrivere il provvedimento presso la conservatoria dei RR.II.;
 - di trasmettere il provvedimento entro trenta giorni alla Corte dei Conti
 - condannava il concessionario ASCOSA al pagamento delle spese di giudizio;
- c) detta Sentenza, che come sopra specificato quantificava e liquidava sia le somme dovute per l'occupazione legittima che quelle dovute occupazione illegittima, passava in cosa giudicata;
- d) non avendo le amministrazioni intime (la Regione non era stata ancora evocata in giudizio) ottemperato alla detta decisione, la sig.ra Votta Ronza proponeva un ricorso in

- ottemperanza - R.G. n. 4111 del 2014 - al T.A.R. della Campania, contro ANAS, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario di Governo nei confronti di ASCOSA per chiedere di ordinare alle parti intimato di dare esecuzione alla Sentenza n. 6049/2013 e di nominare un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza;
- e) con Ordinanza collegiale n. 6520/2014, il TAR Campania coinvolgeva per la prima volta la Regione Campania nel giudizio de quo;
- f) il T.A.R. Campania – Sezione V, con propria Sentenza n. 3390/2015 in merito all'indicato ricorso R.G. n. 4111 del 2014, lo accoglieva e, per l'effetto, disponeva l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per difetto di legittimazione passiva e ordinava al Consorzio ASCOSA, all'ANAS e alla Regione Campania di ottemperare alla sentenza del medesimo Tribunale n.6049/2013 con le modalità di seguito indicate:
- poneva l'obbligo del risarcimento del danno quantificato nella misura del 5% del valore venale di esproprio = € 41.063,56 annui, a carico del Consorzio ASCOSA, unitamente alle spese di giudizio come liquidate nel dispositivo della sentenza 6049/2013;
 - poneva, solidamente in capo ad ANAS S.p.a. e Regione Campania, l'obbligo di restituzione dei beni illegittimamente occupati, ovvero, in alternativa, di esercitare il potere di acquisizione sanante, provvedendo in quest'ultimo caso alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme di seguito indicate:
 - danno patrimoniale = € 821.271,12;
 - danno non patrimoniale = € 102.691,33;
 - per perdita di valore delle parti residue = € 205.642,23;detratte le somme eventualmente già erogate alla ricorrente a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, ai sensi dell'art. 42 bis secondo comma, ultimo periodo;
 - assegnava 120 giorni dalla notifica della stessa, per la l'ottemperanza della sentenza in questione e prevedeva, in caso di persistente inadempienza, la nomina - quale Commissario ad acta - del Prefetto di della Provincia Caserta, con facoltà di delega, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura di parte ricorrente;
- g) detta sentenza, come sopra specificato, quantificava e liquidava le somme dovute per l'occupazione illegittima, mentre, come indicato in premessa, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1554/2014 condannava il Consorzio Ascosa al deposito in favore della sig.ra Votta Ronza presso la Cassa DDPP la somma di € 334.119,64 oltre interessi, a titolo di occupazione legittima;
- h) l'ANAS presentava ricorso - R.G. n. 7923 del 2015 - al Consiglio di Stato (sezione IV), contro la sig.ra Anna Votta Ronza e la Regione Campania, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario di Governo legge 219/1981 - e il Consorzio ASCOSA, per la riforma della sentenza n.3390/2015;
- i) contestualmente anche il Consorzio ASCOSA presentava ricorso -R.G. n. 8200 del 2015- al Consiglio di Stato (sezione IV), contro la sig.ra Anna Votta Ronza, l'ANAS, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario di Governo legge 219/1981, per la riforma della sentenza n.3390/2015;
- j) il Consiglio di Stato, riuniti i due sopra indicati ricorsi, con sentenza n.862/2016 respingeva il ricorso del Consorzio ASCOSA e quello incidentale proposto dalla Regione Campania, accogliendo invece il ricorso dell'ANAS e, per l'effetto, riformava la Sentenza n.3390/2015 unicamente nella parte in cui la sentenza di primo grado aveva posto anche a carico di ANAS l'obbligo di valutazione ex art. 42 bis, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di ANAS;
- k) con atto di significazione, invito e diffida notificato alla Regione Campania il 31.03.2016, la sig.ra Anna Votta Ronza, in forza delle citate sentenze, chiedeva l'ottemperanza, invitando in mancanza, il Prefetto della Provincia di Caserta, nominato quale Commissario *ad acta*, ad ottemperare in via sostitutiva (così come disposto con sentenza del TAR Campania n. 3390/2015 e confermato dal C.d.S. con sentenza n.826/2016);

- l) la Regione Campania provvedeva all'esecuzione delle citate sentenze e con verbale congiunto del 23/12/2016, la sig.ra Votta Ronza e Regione Campania convenivano che la somma alla stessa spettante ammontasse ad € € 2.910.955,00 come si evince dalla sentenza TAR Napoli n. 3390/2015 (danno patrimoniale e non patrimoniale a+b);

CONSIDERATO, altresì, che

- a) con verbale del 23.12.2016 la Regione Campania in esecuzione delle sentenze del TAR Campania nn. 6049/2013 - 3390/2015 e del Consiglio di Stato n. 862/2016, provvedeva a quantificare le voci di danno spettanti alla sig.ra Votta Ronza, ovvero le voci a) e b), ovvero il danno patrimoniale o non patrimoniale, di cui alla CTU resa nel giudizio conclusosi con sentenza TAR n. 6049/2013 e confermata in sede di esecuzione con la sentenza TAR n. 3390/2015, dando atto della somma di € 438.266,00 oltre interessi, che era stata erogata dal Commissariato di Governo a titolo di occupazione legittima giusta sentenza del Tribunale Napoli n. 1110/2000, poi riformata e non ricompresa nella quantificazione di cui ai punti a) e b) della sentenza da eseguire;
- b) con Decreto n. 180 del 30.12.2016 del Dipartimento delle Politiche Territoriali Dipartimento 53, Direzione 7 Unità O.D. 009 - Reti Viarie e viabilità Regionale - avente ad oggetto "*Acquisizione sanante ex art 42 bis c. 1, DPR 8/6/2001 n 327 – ditta Anna Votta Ronza*" era stato, tra l'altro, disposto:
- l'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione Campania, ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/2001 e s.m.i. dell'area di m² 6480 individuata catastalmente al foglio 9 particella n. 1205 (ex 61), come riportata nella consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio davanti al TAR Campania a seguito del ricorso r.g. n. 5620/2012 e definito con sentenza n. 6049/2016, secondo la planimetria e le visure catastali allegare al medesimo provvedimento;
 - che il verbale del 23.12.2016 costituiva parte integrante e sostanziale del suddetto decreto rappresentando una formale offerta reale effettuata dalla Regione Campania alla Sig.ra Votta Ronza;
- c) l'indicato decreto veniva regolarmente trascritto presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 27.01.2017 con Nota di trascrizione Registro Generale n. 2892 – Registro Particolare n. 2353;
- d) la sig.ra Anna Votta Ronza con ricorso promosso dinanzi al TAR Campania Napoli - R.G. n. 3494/2018 - impugnava il DD n. 180 del 30.12.2016 chiedendo, altresì, la corretta ottemperanza al giudicato formatosi in forza delle sentenze del T.A.R. della Campania nn. 6049/13 e 3390/15 e del Consiglio di Stato nn. 862/16 e 4758/18. In particolare, con il citato ricorso R.G. n. 3494 del 2018, la parte lamentava l'incompetenza dell'organo regionale dirigenziale che adottava il decreto di acquisizione sanante impugnato, ritenendo, in alternativa, che dovessero essere deputati alla relativa adozione, il Consiglio regionale o, su indicazione di questo, la Giunta regionale, sulla considerazione della sottesima necessaria valutazione del prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'opera e all'acquisizione del bene, unitamente alla disposizione dello stanziamento finalizzato al pagamento delle indennità a cui era condizionato il momento traslativo. Gli uffici regionali avrebbero, invece, dovuto limitarsi ad una attività istruttoria;
- e) il T.A.R. della Campania (Sezione Quinta), con propria Sentenza n. 450/2019 in merito all'indicato ricorso R.G. n. 3494/2018, lo accoglieva, quanto alla dedotta censura dell'incompetenza dell'organo emanante il provvedimento impugnato, ritenendo che l'acquisizione sanante esulasse dalla ordinaria gestione e afferisse alla sfera politica e di indirizzo, quest'ultima insita nella ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, preclusa al dirigente e che, pertanto, il provvedimento di natura ablativa, quale era la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis del citato T.U. rientrava, a pieno titolo, nella competenza esclusiva della Giunta regionale, che, alla stregua dell'art. 51, lett. c) dello Statuto regionale (l.r. n. 6/2009) "amministra il patrimonio ed il demanio regionale";
- f) la Regione Campania avverso la citata sentenza TAR NA n. 450/2019 proponeva ricorso -R.G. n. 1303/2019 - al Consiglio di Stato che con Sentenza n. 7449/2019, riteneva che

- l'organo competente alla valutazione dell'interesse pubblico all'acquisizione sanante ex art. 42-bis fosse la Giunta Regionale quale organo politico-amministrativo;
- g) con atto di significazione, invito e diffida la Sig.ra Votta Ronza chiedeva l'ottemperanza alla sentenza del CdS n. 7449/20019;
- h) nelle more dei detti giudizi la Sig.ra Votta Ronza provvedeva a dare esecuzione alla sentenza della CC n. 6689/2010 che a conferma della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, riformava la sentenza del Tribunale di Napoli del 27.01.2001 con la quale il Commissariato di Governo aveva corrisposto alla sig. Votta Ronza la somma di € 438.266,00;
- i) a mezzo di n. 5 bonifici bancari tratti sulla Banca Fineco la Sig.ra Votta Ronza provvedeva a restituire al Commissariato di Governo, in esecuzione della citata sentenza 6689/2010, la somma di € 438.266,00 comprensiva di interessi legali come di seguito specificati:
- € 250.000,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 27/12/2017 (TRN 1712211299737204480320074790IT)
 - € 31.006,30 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 171222130259216480320074790IT)
 - € 24.741,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 1712221300259495480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 21/12/2018 (TRN 1812191431119745480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 19/12/2019 (TRN 1912171580599767480320074790IT);
- per un totale di € 586.753,60 di cui 438.266,00 per sorta capitale e 148.487,60 per interessi legali;
- j) pertanto, al detto importo così pattuito nel verbale del 23.12.2016 dev'essere aggiunta la somma dovuta per l'occupazione legittima così come restituita al Commissariato di Governo comprensiva degli interessi legali fino al soddisfo;
- k) alla somma di € 2.910.955,00 non devono essere applicati gli interessi legali posto che il verbale del 23/12/2016 costituisce offerta reale, con la conseguenza che gli interessi legali dal 2016 ad oggi non sono dovuti;

PRESO ATTO che

- α) la lettera c) dell'art. 51 dello statuto regionale della Campania, approvato con legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009, attribuisce alla competenza della giunta l'amministrazione del patrimonio e del demanio regionale;
- β) le complesse valutazioni e ponderazioni di interessi che precedono l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, qualitativamente diverse da quelle tipicamente effettuate nel normale procedimento espropriativo, attengono proprio alla sfera di competenza dell'organo munito del potere di indirizzo politico-amministrativo;
- χ) pertanto, la Giunta regionale è l'organo competente alla valutazione delle ragioni di interesse pubblico all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, fermo restando che le istruttorie tecniche restano di competenza degli organi di amministrazione attiva;

PRESO ATTO, altresì, che

- a) con D.G.R. n. 478/2012 e ss.mm.ii. è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, attribuendo alla Direzione Generale per la Mobilità le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali;
- b) con Regolamento n. 10 del 30.10.2018 "*Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12*" pubblicato nel BURC n. 79 del 30/10/2018, sono state attribuite all'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione*", oggi "*Grandi Opere*", le funzioni di autorità espropriante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- c) con D.G.R. n. 498 del 16.10.2019 è stato, tra l'altro, definito l'assetto dell'indicato Ufficio Speciale "Grandi Opere", attribuendo le funzioni di autorità espropriante, ai sensi del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., allo STAFF- Funzioni di supporto tecnico operativo;

CONSIDERATO, ancora, che ai fini dell'adozione del citato provvedimento di acquisizione sanante, la Giunta deve accertare che questa è effettivamente *l'extrema ratio* per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, escludendo, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, ed escludendo altresì la possibilità di restituire al privato, in tutto o in parte, il bene, previa riduzione in pristino (C. cost. n.71 del 2015);

PRESO ATTO, ancora

- a) che il DPCM 21.02.2000 ha decretato: 1. *"Trasferimento al demanio delle regioni a statuto ordinario o al demanio degli enti locali. 1. Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti al demanio delle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", ovvero al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazione delle leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, le strade o i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale a norma dell'art. 822 del codice civile, non compresi nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999, indicati negli elenchi allegati al presente decreto costituenti parte integrante dello stesso." "3.. Successione nei rapporti giuridici. 1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3."*
- b) che con verbale del 17.10.2001, l'ANAS ha consegnato alla Regione Campania, tra l'altro, la strada in parola nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
- c) che già nelle premesse della sentenza n.6049/2013, la Sezione ha osservato che *"l'opera pubblica in questione risulta completa poiché presenta pavimentazione, guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale, nonché funzionante in quanto aperta al traffico veicolare, ragion per cui è impensabile la riduzione nel pristino stato con restituzione degli immobili ai legittimi proprietari"*;
- d) delle attività rese dalla UOD 09 della Direzione Generale per la Mobilità per l'emissione del decreto di acquisizione sanante, concretizzatesi in apposite indagini catastali interessanti la proprietà oggetto dell'esproprio, in un sopralluogo congiunto con la parti interessate - giusta nota prot. 313724 del 06.05.2016 - tenutosi suoi luoghi in Casaluce (CE) il 26.05.2016 durante il quale *"è stato accertato che sulla particella 1205 (.....) è stato realizzato lo svincolo della Bretella di raccordo Asse Mediano - Asse di Supporto (oggi SP 35) costituito da un rilevato stradale a due sensi di marcia che ha occupato trasversalmente il fondo originario dividendolo in pratica in due parti residuali rappresentate da mappale 1204 e 1206 mentre la particella 1205 è individuante la sede stradale ed il suo relativo ingombro", nonché nell'accertamento che "l'opera pubblica risulta completa poiché presenta pavimentazione, guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale nonché funzionante in quanto aperta al traffico veicolare, così come già ritenuto dal TAR della Campania nella sentenza n.6079/2013 passata in giudicato"*;
- e) delle valutazioni rese dalla medesima UOD 09 della Direzione Generale per la Mobilità finalizzata ad accertare l'assenza di valide alternative all'emissione del decreto di acquisizione sanante, ovvero che *"la restituzione del bene al proprietario non è assolutamente effettuabile, stante l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico che impongono la permanenza dell'opera considerato il rilievo strategico della stessa nell'ambito del sistema viario, la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati dei proprietari, la carenza di alternativa all'acquisizione di cui all'art. 42 bis la disposizione contenuta al comma 8, dell'art. 42 bis, per cui lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'art. 42 bis è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore"* ed ancora che *"è necessario mantenere l'opera così come realizzata sull'area*

tutt'ora occupata in assenza di un valido titolo al fine di non vanificare l'importante investimento pubblico realizzato”;

PRESO ATTO infine

- a) che nelle premesse della sentenza n. 6049/2013, la Sezione ha altresì osservato che “è il *soggetto concessionario - e non la P.A. concedente - a rispondere direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivando gli stessi da attività legittima ovvero illecito aquiliano, ciò perché la convenzione stipulata con l'Amministrazione non poteva che essere interpretata in senso conforme alle disposizioni degli artt. 82 e seguenti della Legge 219/81 che prevedono soltanto la cd. Concessione traslativa”;*
- b) come specificato nella successiva sentenza n. 3390/2015, l'obbligo del risarcimento del danno quantificato nella misura del 5% del valore venale di esproprio di € 41.063,56 annui, è posto a carico del Consorzio ASCOSA, unitamente alle spese di giudizio come liquidate nel dispositivo della sentenza 6049/2013, mentre è posto solidamente in capo ad ANAS S.p.a. e Regione Campania (successivamente con sentenza n. 862/2016, solo in capo alla Regione Campania), l'obbligo di restituzione dei beni illegittimamente occupati, ovvero, in alternativa, di esercitare il potere di acquisizione sanante, provvedendo in quest'ultimo caso alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme di seguito indicate: danno patrimoniale di € 821.271,12, danno non patrimoniale di € 102.691,33 e per perdita di valore delle parti residue di € 205.642,23, detratte le somme eventualmente già erogate alla ricorrente a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, ai sensi dell'art. 42 bis secondo comma, ultimo periodo;
- c) che con verbale del 23.12.2016, allegato al decreto dirigenziale sanante n.180/2016, le parti hanno concordato l'importo di € 2.910.955,00 spettanti alla sig.ra Anna Votta a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale,
- d) che per le considerazioni precedentemente espresse a tale somma vada aggiunta la somma di € 586.753,60 a titolo di occupazione legittima che la sig.ra Votta Ronza ha restituito al Commissario di Governo a mezzo di n. 5 bonifici come di seguito indicati:
 - € 250.000,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 27/12/2017 (TRN 1712211299737204480320074790IT)
 - € 31.006,30 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 171222130259216480320074790IT)
 - € 24.741,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 1712221300259495480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 21/12/2018 (TRN 1812191431119745480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 19/12/2019 (TRN 1912171580599767480320074790IT);per un totale di € 586.753,60 di cui 438.266,00 per sorta capitale e 148.487,60 per interessi legali. A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo;
- e) che alla somma di € 2.910.955,00 non devono essere applicati gli interessi legali posto che il verbale del 23.12.2016 costituisce offerta reale, con la conseguenza che gli interessi legali dal 2016 ad oggi non sono dovuti;
- f) che dalla visura catastale del mappale 1205 del foglio 9 del Comune di Casaluce, su cui è realizzata l'opera, risulta che la medesima p.la è soppressa, senza rendita e superficie, ma da una visura catastale storica risulta di superficie m² 6100, inferiore di m² 380 rispetto a quella misurata dal CTU di m² 6480;

RITENUTO

- a) di condividere appieno, facendole proprie, le valutazioni sopra indicate rese dalla UOD 09 della Direzione Generale per la Mobilità in sede di adozione dell'atto dirigenziale di acquisizione sanante, non sussistendo le condizioni per addivenire ad una cessione volontaria mediante atto di compravendita con la parte interessata, attesa la lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha origine a partire dal 2013, nonché per restituire al

privato, in tutto o in parte, il bene occupato, essendo stato lo stesso irreversibilmente trasformato, divenendo sede di una importante arteria stradale – lo svincolo Bretella di Raccordo Asse Mediano – Asse di Supporto (oggi SP35);

- b) di dover riconoscere alla sig.ra Anna Votta l'importo lordo di € 2.910.955,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alla somma € 586.753,60 a titolo di occupazione legittima che la sig.ra Votta Ronza ha restituito al Commissario di Governo a mezzo di n. 5 bonifici come indicato nel sub d) del PRESO ATTO che, oltre gli interessi legali fino al soddisfo;
- c) di dover precisare che alla somma di 2.910.955,00 non devono essere applicati gli interessi legali posto che il verbale del 23.12.2016 costituisce offerta reale, con la conseguenza che gli interessi legali dal 2016 ad oggi non sono dovuti;

VISTO l'art. 42 bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;

RITENUTO altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis e del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. ed in esecuzione alle sentenze n.6049/2013 e 3390/2015:

- a) di dover acquisire al patrimonio indisponibile della Regione Campania, ai sensi dell'art.42 bis del DPR 8/6/2001 n 327 – l'area di m² 6480, facente parte dell'originaria consistenza della p.lla 61 del foglio 9 del Comune di Casaluce (CE), compresa tra le p.lle 1204 e 1206, come indicativamente rappresentata nella planimetria catastale allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante;
- b) di dover riconoscere alla sig.ra Anna Votta Ronza l'importo complessivo lordo di € 2.910.955,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale così come da Verbale di concordamento del 23.12.2016, oltre alla somma di € 586.753,60 a titolo di occupazione legittima che la sig.ra Votta Ronza ha restituito al Commissario di Governo a mezzo di n. 5 bonifici come di seguito indicati:
 - € 250.000,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 27/12/2017 (TRN 1712211299737204480320074790IT)
 - € 31.006,30 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 171222130259216480320074790IT)
 - € 24.741,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 1712221300259495480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 21/12/2018 (TRN 1812191431119745480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 19/12/2019 (TRN 1912171580599767480320074790IT);per un totale di € 586.753,60 di cui 438.266,00 per sorta capitale e 148.487,60 per interessi legali.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo come di seguito indicati:

- € 2.752,05 sulla somma di € 250.000,00 accreditata in data 27/12/2017;
 - € 341,24 sulla somma di € 31.006,30 accreditata in data 28/12/2017;
 - € 272,29 sulla somma di € 24.741,00 accreditata in data 28/12/2017;
 - € 1.134,42 sulla somma di € 140.503,15 accreditata in data 21/12/2018;
 - € 36,95 sulla somma di € 140.503,15 accreditata in data 19/12/2019;
- per un totale di interessi legali pari a € 4.536,95 da aggiungere alla somma dovuta di € 586.753,60 per un totale di € 591.290,55. Alla somma di € 2.910.955,00 non devono essere applicati gli interessi legali posto che il verbale del 23.12.2016 costituisce offerta reale, con la conseguenza che gli interessi legali dal 2016 ad oggi non sono dovuti;

- c) di dover prendere atto che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.327/2001, sull'importo sopra indicato di € 2.910.955,00 si applica la ritenuta a titolo di imposta, trattandosi di un bene

ricadente in zona urbanistica di tipo C dello strumento urbanistico del Comune di Casaluce (CE);

- d) di dover prendere atto che le somme dovute alla sig.ra Anna Votta Ronza per il periodo di occupazione senza titolo, quantificato nella misura del 5% del valore venale di esproprio, corrispondente ad € 41.063,56 annui, saranno alla stessa corrisposti a cura e carico del concessionario ASCOSA, così come stabilito con le richiamate sentenze n. 6049/2013, 3390/2015 e 862/2016;
- e) di demandare agli uffici regionali di competenza le operazioni catastali necessarie in ordine alla superficie acquisita con il presente atto ed agli atti consequenziali di registrazione del presente atto all'Agenzia delle Entrate entro il termine di venti giorni dalla sua emissione e alla relativa trascrizione, entro il termine di trenta giorni nonché di pagamento delle imposte dovute come per legge;
- f) di dover, a tal fine, quantificare in € 315.302,10 l'importo da versare all'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle suddette imposte e per spese di notifica del presente atto, nella forma degli atti processuali civili;
- g) di dover dare atto che l'indicata spesa complessiva di € 2.910.955,00 + € 591.290,55 + € 315.302,10 pari a € 3.817.547,65 costituisce debito fuori bilancio e, pertanto, l'effettivo pagamento a favore della sig.ra Anna Votta Ronza verrà eseguito all'approvazione di separato provvedimento;
- h) di dover incaricare l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" e l'Avvocatura regionale di agire per il risarcimento dei danni subiti dalla Regione Campania, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato di governo, quale originario concedente e di ASCOSA, quale originario concessionario in relazione alla vicenda di cui sopra, tenuto conto che l'illegittimità della procedura, risalente all'anno 1991, è intervenuta ben prima del trasferimento dell'opera alla Regione Campania giusta verbale di consegna del 17.10.2001, nonché di agire per il recupero nei confronti del Consorzio Ascosa relativamente alle somme dovute per l'occupazione legittima che la Sig.ra Votta Ronza ha restituito al Commissario di Governo e che la Regione ha dovuto corrispondere alla Sig.ra Votta Ronza, posto che all'epoca dell'espropriazione la Regione non aveva la competenza sulla gestione dell'opera; e di proporre ogni altra istanza o azione ad altro titolo eventualmente spettante alla Regione;
- i) di dover notificare il presente provvedimento alla sig.ra Anna Votta Ronza c/o lo studio legale avv.to Bartolomeo Della Morte in Napoli alla Via Mergellina, n.23 nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge;
- j) di dover prendere atto che, in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene oggetto dell'acquisizione. Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del provvedimento;
- k) di dover trasmettere, ai sensi dell'art. 42 bis co.7, copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti, entro il termine di giorni trenta dalla relativa emissione;

VISTO

- a) il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- b) il DPCM 21/02/2000;
- c) la sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 1110/2000;
- d) la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3727/2005;
- e) la sentenza della C.C. n.6689/10;
- f) la sentenza della Corte d'Appello di Napoli 1154/2014;
- g) la sentenza TAR Campania n.6049/2013;
- h) l'ordinanza collegiale n. 6520/2014;
- i) la sentenza TAR Campania n.3390/2015;
- j) la sentenza del C.d.S. sez. IV n.862/2016;
- k) il verbale del 23/12/2016;
- l) la sentenza TAR Campania n.450/2019;
- m) la sentenza del C.d.S. sez. IV n. 7449/2019;

n) i bonifici relativi all'accreditamento delle somme in capo al Commissario Straordinario;

Propongono e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1. di acquisire al patrimonio indisponibile della Regione Campania, ai sensi dell'art.42 bis del DPR 8/6/2001 n 327 – l'area di m² 6480, facente parte dell'originaria consistenza della p.lla 61 del foglio 9 del Comune di Casaluce (CE), compresa tra le p.lle 1204 e 1206, come indicativamente rappresentata nella planimetria catastale allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di riconoscere alla sig.ra Anna Votta Ronza l'importo complessivo lordo di € 2.910.955,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale così come da Verbale di concordamento del 23.12.2016, oltre alla somma di € 586.753,60 a titolo di occupazione legittima che la sig.ra Votta Ronza ha restituito al Commissario di Governo a mezzo di n. 5 bonifici come di seguito indicati:
 - € 250.000,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 27/12/2017 (TRN 1712211299737204480320074790IT)
 - € 31.006,30 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 171222130259216480320074790IT)
 - € 24.741,00 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 28/12/2017 (TRN 1712221300259495480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 21/12/2018 (TRN 1812191431119745480320074790IT)
 - € 140.503,15 accreditati al Commissario Straordinario di Gov. DPR 7/08/97 il 19/12/2019 (TRN 1912171580599767480320074790IT);per un totale di € 586.753,60 di cui 438.266,00 per sorta capitale e 148.487,60 per interessi legali.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo come di seguito indicati:

 - € 2.752,05 sulla somma di € 250.000,00 accreditata in data 27/12/2017;
 - € 341,24 sulla somma di € 31.006,30 accreditata in data 28/12/2017;
 - € 272,29 sulla somma di € 24.741,00 accreditata in data 28/12/2017;
 - € 1.134,42 sulla somma di € 140.503,15 accreditata in data 21/12/2018;
 - € 36,95 sulla somma di € 140.503,15 accreditata in data 19/12/2019;per un totale di interessi legali pari a € 4.536,95 da aggiungere alla somma dovuta di € 586.753,60 per un totale di € 591.290,55. Alla somma di € 2.910.955,00 non devono essere applicati gli interessi legali posto che il verbale del 23.12.2016 costituisce offerta reale, con la conseguenza che gli interessi legali dal 2016 ad oggi non sono dovuti;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.327/2001, sull'importo sopra indicato di € 2.910.955,00 si applica la ritenuta a titolo di imposta, trattandosi di un bene ricadente in zona urbanistica di tipo C dello strumento urbanistico del Comune di Casaluce (CE);
4. di prendere atto che le somme dovute alla sig.ra Anna Votta Ronza per il periodo di occupazione senza titolo, quantificato nella misura del 5% del valore venale di esproprio, corrispondente ad € 41.063,56 annui, saranno alla stessa corrisposti a cura e carico del concessionario ASCOSA, così come stabilito con le richiamate sentenze n. 6049/2013, 3390/2015 e 862/2016;
5. di demandare agli uffici regionali di competenza le operazioni catastali necessarie in ordine alla superficie acquisita con il presente atto ed agli atti conseguenziali di registrazione del presente atto all'Agenzia delle Entrate entro il termine di venti giorni dalla sua emissione e alla relativa trascrizione, entro il termine di trenta giorni nonché di pagamento delle imposte dovute come per legge;
6. di quantificare in € 315.302,10 l'importo da versare all'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle suddette imposte e per spese di notifica del presente atto, nella forma degli atti processuali civili;
7. di dare atto che l'indicata spesa complessiva di € 3.817.547,65 costituisce debito fuori bilancio e, pertanto, l'effettivo pagamento a favore della sig.ra Anna Votta Ronza verrà eseguito all'approvazione di separato provvedimento;

8. di incaricare l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" e l'Avvocatura regionale di agire per il risarcimento dei danni subiti dalla Regione Campania, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato di governo, quale originario concedente e di ASCOSA, quale originario concessionario in relazione alla vicenda di cui sopra, tenuto conto che l'illegittimità della procedura, risalente all'anno 1991, è intervenuta ben prima del trasferimento dell'opera alla Regione Campania giusta verbale di consegna del 17.10.2001, nonché di agire per il recupero nei confronti del Consorzio Ascosa relativamente alle somme dovute per l'occupazione legittima che la Sig.ra Votta Ronza ha restituito al Commissario di Governo e che la Regione ha dovuto corrispondere alla Sig.ra Votta Ronza, posto che all'epoca dell'espropriazione la Regione non aveva la competenza sulla gestione dell'opera; e di proporre ogni altra istanza o azione ad altro titolo eventualmente spettante alla Regione;
9. di notificare il presente provvedimento alla sig.ra Anna Votta Ronza c/o lo studio legale avv.to Bartolomeo Della Morte in Napoli alla Via Mergellina, n.23 nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge;
10. di prendere atto che, in forza del presente provvedimento, sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene oggetto dell'acquisizione. Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del provvedimento;
11. di trasmettere, ai sensi dell'art. 42 bis co.7, copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti, entro il termine di giorni trenta dalla relativa emissione;
12. di notificare la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza:
 - all'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
 - alla Direzione Generale per la Mobilità;
 - al Consorzio ASCOSA;
 - al Commissario Straordinario di Governo D.P.R. 7/08/97;
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie;
 - alla Direzione Generale Risorse Strumentali;
 - al BURC per la pubblicazione.

N=6300

E=9800



15-Gen-2020 15:0:39
Prot. n. T214699/2020

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

Comune: CASALUCE
Foglio: 9